LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Dott. Nazario Gabellini, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Cattolica, ha richiesto, con nota prot. n. 14080 in data 28.05.2008, di attivare la procedura per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, tenuto conto che sussistono i presupposti;

Visti:

- l'art. 19, comma 2, del D.LGs. 30 marzo 2001, n. 165, che nel disciplinare gli incarichi di funzioni dirigenziali, stabilisce che "E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";

- l'art. 17 del CCNL del 23.12.1999 Comparto Regioni - Autonomie Locali Area dirigenza - parte normativa 1998-2001 e parte economica 1998-1999 (Risoluzione consensuale): "1. L'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. 3. Per le Regioni e le Province, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze. 4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8.";

Evidenziato che con atto G.C. n. 97 in data 27.07.2008, esecutivo, l'Ammnistrazione comunale si è dotata, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del CCNL del 23.12.1999 Comparto Regioni - Autonomie Locali Area dirigenza - parte normativa 1998-2001 e parte economica 1998-1999, di apposito disciplinare per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale appartenente all'area dirigenziale;

Precisato che il testo della disciplina approvata con l'atto citato al punto precedente è stato oggetto di confronto con i soggetti sindacali, nel rispetto delle relazioni sindacali stessi, come risulta dalla premessa narrativa alla quale si rinvia espressamente in quanto è riportata la cronistoria degli incontri tenutesi tra la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale;

Dato atto che, fermo restando la valenza attuale del predetto disciplinare, l'art. 15 del CCNL del 22.02.2006 Comparto Regioni - Autonomie Locali Area dirigenza - parte normativa 2002-2005 e parte economica 2002-2006, ha sostituito il comma 3, dell'art. 17 del precedente CCNL del 23.12.1999, precisando ...."La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali degli enti, in presenza dell'evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze corrette alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica amministrazione.....";

Riscontrato che questo ente ha avviato un processo di revisione della propria macro-organizzazione stabilendo, già dallo scorso mese di novembre, un calendario lavori per addivenire all'approvazione di un nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e degli atti generali derivanti e consequenziale;

Dato atto che con atto G.C. n. 64 in data 23.04.2008 è stata approvata la proposta del suddetto regolamento, poi inviato a tutti i soggetti sindacali, fermo restando che non sono pervenute, nei 30 giorni successivi all'invio nè proposte di modifica nè richieste di chiarimenti e che pertanto il regolamento è diventato definitivo nel testo di cui alla proposta sopra citata ed è entrato in vigore in data odierna a seguito di adozione dell'atto ricognitorio G.C. n. 89 del 04.06.2008, dichiarato immediatamente eseguibile;

Verificato che il dipendente a tempo indeterminato e pieno, appartenente all'area dirigenziale ha i requisiti soggettivi per poter addivenire ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in applicazione della vigente disciplina;

Precisato che la proposta di risoluzione consensuale merita di essere esaminata ma non alle condizioni di cui all'istanza del dirigente interessato, tenuto conto che c'è un contenzioso in essere e che l'ente non può comunque chiudere una transazione economica, in luogo della prosecuzione di un giudizio se non dopo aver valutato la convenienza economica;

Ritenuto, pertanto, di fornire al dirigente f.f. del settore organizzazione-gestione risorse umane, le seguenti direttive:

a) rispondere positivamente al dipendente circa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non alle condizioni indicate nell'istanza di parte, dando atto che la base di esame tenga conto della disciplina contrattuale e regolamentare e sia condizionata alla definizione e tacitazione di ogni questione o pretesa del dipendente nei confronti del Comune, ivi compreso ogni eventuale risarcimento danni, richieste di indennizzo od altro e spese legali, ecc.;

b) rispondere di non accogliere, così come formulata nella domanda del dipendente, la monedtizzazione delle ferie non godute;

c) di attivarsi per la formale comunicazione della risposta entro il termine massimo di tre giorni dalla data di adozione della presente deliberazione di indirizzi;

d) avvalersi, per quanto possa occorere anche nei rapporti con il legale del dipendente, dell'assistenza e della consulenza dell'Avvocatura civica dell'ente;

c) relazionare con tempestività al Sindaco e alla Giunta comunale in merito all'esito della proposta avanzata dal dipendente interessato;

Tutto ciò considerato;

Visto :

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di fornire al dirigente f.f. del settore organizzazione-gestione risorse umane, le seguenti direttive:

a) rispondere positivamente al dipendente circa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non alle condizioni indicate nella istanza di parte, dando atto che la base di esame tenga conto della disicplina contrattuale e regolamentare e sia condizionata alla definizione e tacitazione di ogni questione o pretesa del dipendente nei confronti del Comune, ivi compreso ogni eventuale risracimento danni, richieste di indennizzo od altro e spese legali, ecc.;

b) rispondere di non accogliere, così come formulata nella domanda del dipendente, la monetizzazione delle ferie non godute;

c) di attivarsi per la formale comunicazione della risposta entro il termine massimo di tre giorni dalla data di adozione della presente deliberazione di indirizzi;

d) avvalersi, per quanto possa occorere anche nei rapporti con il legale del dipendente, dell'assistenza e della consulenza dell'Avvocatura civica dell'ente;

c) relazionare con tempestività al Sindaco e alla Giunta comunale in merito all'esito della proposta avanzata dal dipendente interessato;

2) di trasmettere il presente atto:
a) al dipendente interessato;
b) all'Avvocatura civica dell'ente.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.